# REGOLAMENTO (CE) N. 784/95 DELLA COMMISSIONE

**del 5 aprile 1995**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2558/94 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari della Cina, del Brasile, di Singapore, della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3831/90, il massimale tariffario per i prodotti di cui al codice NC ex 3904 (numero d'ordine 10.0458) originari del Brasile era stato superato nel settembre 1994 e che la riscossione dei dazi doganali per tale prodotto originario del Brasile è stata ripristinata con il regolamento (CE) n. 2558/94 della Commissione [3];

considerando che, in seguito alle inchieste, è risultato che il summenzionato massimale tariffario non era stato raggiunto e che pertanto non erano state rispettate le pertinenti condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3831/90; che è opportuno sopprimere dal regolamento (CE) n. 2558/94 l'indicazione dei prodotti del numero d'ordine 10.0458 originari del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2558/94 è soppresso il testo seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « 10.0458 | 3904 10 00<br>3904 21 00<br>3904 22 00 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre oleifine alogenate, in forme primarie<br>— Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze<br>— non plastificato<br>— plastificato | Brasile » |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 25 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.
[3] GU n. L 272 del 22. 10. 1994, pag. 1.